



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*  
*Servizio Tecnico Centrale*  
**IL PRESIDENTE**

*Ministero dell'Interno*  
*Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile*  
*Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica*  
**IL DIRETTORE CENTRALE**

*Ministero dello Sviluppo Economico*  
*Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore,*  
*la Vigilanza e la Normativa Tecnica*  
**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

**VISTO** il decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 riportante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE;

**VISTI** il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 377 del 19 ottobre 2017 con il quale è stabilita la composizione del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione di cui all'art.3 del Decreto legislativo 16 giugno 2017 n.106;

**VISTE** le note del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 36975 del 4 marzo 2013 e n.58440 del 9 aprile 2013, con le quali sono state comunicate alla Commissione Europea le procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti, di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento (UE) n.305/2011;

**CONSIDERATO** che non risulta ancora stipulata la convenzione regolante le attività di accreditamento nel settore dei prodotti da costruzione, di cui all'articolo 11, comma 3, del Decreto

Legislativo 106 del 16 giugno 2017 e che quindi si applica la procedura di Autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 12 dello stesso Decreto Legislativo 106 del 16 giugno 2017;

**CONSIDERATO** che il Regolamento n.305/2011 è entrato pienamente in vigore il 1 luglio 2013;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore n.119 (Prot. STC) del 09/04/2015 con il quale l'**ISTITUTO DEMING S.r.l. con sede in Via Francesco Petrarca, 15 – Bacoli (NA)**, è stata autorizzata a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione Europea di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione;

**PRESO ATTO** che la Società l'**ISTITUTO DEMING S.r.l. con sede in Via Francesco Petrarca, 15 – Bacoli (NA)**, a seguito di fusione per incorporazione, ha chiesto il trasferimento alla Società **CENTRO CERTIFICAZIONE QUALITA' S.r.l. sita in Via Caudio 77, Casalnuovo di Napoli (NA)** delle autorizzazioni allo svolgimento, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione Europea di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, delle attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione

**VISTO** l'esito favorevole della relativa istruttoria svolta dalle Amministrazioni competenti;

**VISTA** la decisione favorevole assunta dal Comitato di cui all'art. 3 del Decreto legislativo del 16 giugno 2017 n. 106, espressa in data **15 novembre 2017**;

## **DECRETANO**

### Art. 1

Si trasferisce l'Autorizzazione già rilasciata alla Società l'**ISTITUTO DEMING S.r.l. con sede in Via Francesco Petrarca, 15 – Bacoli (NA)** con il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore n.119 (Prot. STC) del 09/04/2015, in favore della Società **CENTRO CERTIFICAZIONE QUALITA' S.r.l. sita in Via Caudio 77, Casalnuovo di Napoli (NA)**.

L'Organismo **CENTRO CERTIFICAZIONE QUALITA' S.r.l.**, nel seguito denominato "Organismo", è pertanto autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

### Organismo di Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica:

Mandato	Norma Armonizzata	Titolo/Prodotto	Note
M/120	EN 1090-1	Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali	-----

#### Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente articolo 1, deve essere svolta presso la sede dichiarata dall'Organismo nell'ambito dell'istruttoria, sita in **Via Caudio 77, Casalnuovo di Napoli (NA)** secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
2. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, conforme a quanto riportato nel punto 7 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;
3. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, a quelli previsti nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 ed alle le disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto, con le modalità stabilite nel punto 2 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

#### Art. 3

Per qualsiasi modifica alle condizioni di fatto e di diritto dichiarate dall'Organismo nell'istanza e nel corso nell'istruttoria di autorizzazione, dovrà essere effettuata comunicazione, oppure richiesto apposito nulla osta alle Amministrazioni competenti, secondo quanto previsto al punto 5 dell'Allegato C del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

#### Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 decorre dalla data del presente decreto ed è valida fino alla scadenza del Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore **n.119 (Prot. STC) del 09/04/2015, cioè fino al 08/04/2019;**
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione le Amministrazioni competenti effettuano, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 e con cadenza almeno biennale, verifiche e controlli, anche presso la sede dell'Organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività;
3. Il presente decreto abroga e sostituisce il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore **n.119 (Prot. STC) del 09/04/2015** di autorizzazione dell'**ISTITUTO DEMING S.r.l. con sede in Via Francesco Petrarca, 15 - Bacoli (NA).**

Art. 5

L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, di quanto previsto nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 o nel presente decreto di autorizzazione costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Il presente decreto è inoltrato alla Commissione Europea a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e viene pubblicato sui siti istituzionali delle Amministrazioni competenti che lo hanno adottato.

Roma, li

**Il Presidente  
del Consiglio Superiore dei  
Lavori Pubblici**

Massimo Sessa

**Il Direttore Centrale per la  
Prevenzione e la Sicurezza  
Tecnica**

Tolomeo Litterio

**Il Direttore Generale per il  
Mercato, la Concorrenza, il  
Consumatore, la Vigilanza e  
la Normativa Tecnica**

Mario Fiorentino